



Le domande di **cessazione dal servizio**, e le eventuali revoche delle stesse, devono essere presentate entro il **12 dicembre 2018** tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR.

Emanata dal MIUR la [nota operativa n. 50647](#) del 16 novembre 2018 relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2019, in attuazione del [Decreto Ministeriale n. 727](#) del 15 novembre 2018.

La nota non presenta sostanziali differenze rispetto a quella dell'anno scorso.

I requisiti anagrafici e contributivi, infatti, restano quelli previsti dalla riforma Fornero, non potendo la nota operativa prendere in considerazione o fornire indicazioni sulle novità che nei prossimi mesi saranno introdotte dal Governo (in particolare quota 100 e opzione donna).

Si riportano di seguito gli aspetti salienti.

Requisiti anagrafici e contributivi

Potrà cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico con decorrenza **1° settembre 2019**

, il personale della scuola che entro il **31/12/2019**

maturerà i seguenti requisiti:

– per l'accesso alla **pensione di vecchiaia: 67 anni di età** (donne e uomini nati prima del 1°

gennaio 1953) e almeno
contribuzione;

20 anni di

– per l'accesso alla **pensione anticipata**, indipendentemente dall'età: **42 anni e 3 mesi di contributi** per le
donne, **43**
anni e 3 mesi
per gli uomini.

Tuttora è in vigore, inoltre, **il regime sperimentale donna (Opzione Donna)**. Le donne che
entro il **31**
dicembre 2015
abbiano compiuto
57 anni
di età
e maturato
35 anni di anzianità
contributiva
, hanno la facoltà di accedere alla pensione anticipata a condizione che optino per il calcolo della pensione col sistema totalmente contributivo.

Domande di cessazione dal servizio

Le domande di **cessazione dal servizio**, e le eventuali revoche delle stesse, devono essere presentate entro il **12 dicembre 2018** tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR.

Domande di pensione

Le domande di **pensione devono essere presentate all'INPS** (che ha la competenza di accertare il diritto al trattamento pensionistico) con una delle seguenti modalità:

1. presentazione on-line accedendo al sito web dell'INPS, previa registrazione;
2. presentazione tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164;
3. presentazione telematica attraverso l'assistenza gratuita di un patronato.

Domanda di pensione e servizio part-time

Coloro che possedendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) ma non hanno ancora compiuto il **65° anno di età**, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione (

pensione più servizio a tempo parziale

).

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati esprimono l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non vi fossero le condizioni per concedere il part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Domanda di trattenimento in servizio

Il personale che entro il **31/8/2019** compie **67 anni** di età ma non possiede **anni 20** di contributi ha il diritto di chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione dell'anzianità contributiva minima di 20 anni e comunque non oltre il

71° anno

di età (limiti necessari per il diritto al trattamento di pensione).

Entro lo stesso termine fissato per la cessazione, il personale interessato deve presentare la domanda di **trattenimento in servizio** in forma cartacea alla scuola di titolarità/servizio.

Cessazione dal servizio per accesso all'APE sociale

Coloro ai quali l'INPS ha riconosciuto il diritto di accesso all'**APE sociale** possono presentare in formato cartaceo alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio (con decorrenza

1/9/2019)

Scritto da Di Costola

Mercoledì 21 Novembre 2018 07:30

Nella domanda di cessazione l'interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l'APE sociale, certificati e riconosciuti dall'INPS.

Qualora l'INPS riconosca le condizioni di accesso all'APE sociale successivamente al 1°/9/2019, la cessazione dal servizio potrà decorrere soltanto dal **1°/9/2020**.

Proponiamo una [nota di sintesi](#), redatta a cura del Dipartimento Previdenza e Pensioni della Gilda degli Insegnanti.